

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Iwan Gasser

## Circolare

<b>numero:</b>	63i
<b>del:</b>	2016-08-04
<b>autore:</b>	Rag. Stefano Seppi Dr. Peter Winkler

A tutti i nostri clienti interessati

### Interessi moratori automatici dal 01.07.2016

Il Ministero della Finanze, con un comunicato<sup>1</sup>, ha fissato l'ammontare degli interessi moratori automatici.

Con la presente circolare riassumiamo i principi generali degli interessi moratori automatici, l'applicazione pratica degli stessi ed i relativi risvolti fiscali. La presente circolare sostituisce pertanto la nostra precedente circolare<sup>2</sup>.

Precisiamo che gli interessi di mora di cui trattiamo nella presente circolare, non sono da confondere con gli interessi legali<sup>3</sup>.

#### 1 Principi generali degli interessi di mora automatici

L'Unione Europea nel 2000 e nel 2011 ha emanato due Direttive<sup>4</sup> per contrastare il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Scopo delle Direttive è stato quello di uniformare in tutto il territorio europeo i termini di scadenza dei pagamenti e di tutelare i creditori dai ritardi, spesso lunghi, di pagamento dei propri debitori.

Queste Direttive Comunitarie sono state recepite in Italia con un apposito Decreto Legislativo<sup>5</sup>, con cui sono stati introdotti gli interessi di mora.

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo relative all'applicazione automatica degli interessi di mora nelle transazioni commerciali, si applicano a tutti i contratti, che prevedono il pagamento di un corrispettivo a fronte della cessione di beni o della prestazione di servizi<sup>6</sup>.

Tale disciplina riguarda i pagamenti:<sup>7</sup>

- tra imprese o lavoratori autonomi;
- tra imprese o lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni.

Restano escluse dalla disciplina le seguenti transazioni:<sup>8</sup>

- transazioni con i privati;

1 Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 178 del 01.08.2016

2 Vedasi nostra circolare nr. 61 del 05.08.2015

3 Vedasi nostra circolare nr. 83 del 22.12.2015

4 Direttiva 2000/35/EG e Direttiva 2001/7/UE

5 D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. Nr. 192/2012

6 Art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. nr. 231/02

7 Art. 2 del D.Lgs. Nr. 231/02

8 Art. 1, c. 2, D.Lgs. nr. 231/02

- pagamento di debiti in presenza di fallimenti, concordati o altre procedure concorsuali;
- pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo dalle assicurazioni;
- contratti di permuta.

## **2 Utilizzo degli interessi moratori**

Nel caso in cui non siano stati concordati termini di pagamento con il debitore, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi moratori, che saranno conteggiati sull'importo dovuto. Gli interessi moratori non sono dovuti, qualora il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento derivi da causa a lui non imputabile<sup>9</sup>.

Per importo a debito si intende l'importo documentato in fattura o in una richiesta di pagamento avente contenuto equivalente, comprensivo di imposte, dazi e contributi (p.es. contributi previdenziali).

Per il calcolo degli interessi di mora bisogna distinguere se si tratta di:

- contratti per la vendita di prodotti alimentari e agricoli;
- ovvero di contratti per la cessione di beni diversi dai prodotti alimentari e agricoli o per la prestazione di servizi.

## **3 Vendita di beni diversi dai prodotti alimentari ed agricoli o per la prestazione di servizi**

### **3.1 Decorrenza degli interessi moratori**

Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo della scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora o un sollecito di pagamento.

Qualora nel contratto non sia stata concordata la data di scadenza del pagamento, valgono per la vendita di prodotti diversi da quelli alimentari ed agricoli e per le prestazioni di servizi i seguenti termini di legge<sup>10</sup>:

- 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento avente contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta di pagamento equivalente;
- 30 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento equivalente è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della merce o del servizio (controllo della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento equivalente anteriormente o contestualmente a tale data.

Quando nel contratto è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi, essa non può avere durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o dalla data di prestazione dei servizi.

---

<sup>9</sup> Art. 3 del D.Lgs. nr. 231/02

<sup>10</sup> Art. 4, c. 2 D.Lgs. nr. 231/02

Le parti possono concordare una durata superiore, purché ciò sia previsto nella documentazione di gara, che l'accordo sia provato per iscritto e che questo non sia gravemente iniquo per il creditore<sup>11</sup>.

Nei seguenti casi il termine legale di scadenza dei pagamenti passa da 30 a 60 giorni<sup>12</sup>:

- per imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. nr. 333/2003;
- per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Nelle transazioni **tra imprese e/o lavoratori autonomi** le parti possono definire termini di pagamento superiori ai 30 giorni<sup>13</sup>.

L'accordo tra le parti, che preveda un termine di pagamento superiore ai 60 giorni, deve essere pattuito per iscritto e non può comunque essere gravemente iniquo per il creditore (fornitore o prestatore del servizio).

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una **pubblica amministrazione**, le parti possono pattuire un termine di pagamento superiore a 30 giorni, fino ad un massimo di 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione<sup>14</sup>.

Il termine di pagamento non può superare in nessun caso i 60 giorni e la clausola relativa al termine deve essere concordata per iscritto. È nulla la clausola che fissi o modifichi la data di ricevimento della fattura.<sup>15</sup>

Resta ferma la facoltà di concordare termini di **pagamento a rate**. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi di mora ed il risarcimento previsti dalla disciplina in esame decorrono dalla data di scadenza della rata e sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

### 3.2 Misura del tasso di interesse

Il tasso degli interessi automatici di mora viene adeguato ogni sei mesi ed è costituito da 2 parti<sup>16</sup>:

- una **parte variabile**, pari al saggio di interesse della Banca centrale europea (applicato alle operazioni di rifinanziamento), che viene stabilito il primo giorno di ogni semestre ed ha validità di sei mesi. Attualmente tale tasso è fissato nella misura del 0,00%<sup>17</sup>;
- una **maggiorazione fissa del 8%**<sup>18</sup>.

Il saggio degli interessi moratori automatici per il **2° semestre 2016** è pertanto pari al **8,00%** (0,00%+8%), per la cessione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e agricoli e per le prestazioni di servizi.

Nelle transazioni **tra imprese e/o lavoratori autonomi** le parti possono anche concordare tassi di interesse più alti o più bassi, purché il tasso concordato non sia contrario alla “normale prassi commerciale” e purché esso non sia gravemente iniquo per il creditore<sup>19</sup>.

La clausola che preveda l'esclusione dell'applicazione degli interessi mora è considerata in ogni caso quale clausola gravemente iniqua per il creditore ed è pertanto nulla<sup>20</sup>.

11 Art. 4, c. 6 D.Lgs. nr. 231/02

12 Art. 4, c. 5 D.Lgs. nr. 231/02

13 Art. 4, c. 3 D.Lgs. nr. 231/02

14 Art. 4, c. 4 D.Lgs. nr. 231/02

15 Art. 7 D.Lgs. Nr. 231/02

16 Art. 5 e 1 D.Lgs. nr. 231/02

17 Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 178 del 01.08.2016

18 Art. 2, c. 1 lett. e) D.Lgs. nr. 231/02 – Fino al 31.12.2012 la maggiorazione fissa era del 7%

19 Art. 5 D.Lgs. nr. 231/02

20 Art. 7 D.Lgs. nr. 231/02

### 3.3 Esempio

Data stipula contratto	10.07.2016
Scadenza	09.08.2016
Importo	€ 10.000,00
Pagamento del debito	25.08.2016
Giorni di ritardo	16
Tasso di interesse percentuale	8,00
<b>Interessi moratori automatici</b>	<b>35,07 €</b> (10000 * 8 /100 /365 * 16)

### 3.4 Costi accessori

Il debitore deve rifondere al creditore anche altri costi per il recupero del credito, come per es. spese postali, onorari legali, ecc.<sup>21</sup>.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. Al creditore spetta un maggiore risarcimento, qualora sia in grado di dimostrare maggiori danni subiti; quali, per es., gli interessi passivi pagati ad una banca, in seguito alla concessione di un'apertura di credito resasi necessaria a causa della mancanza di liquidità, dovuta per l'appunto al tardivo incasso.

Il debitore non deve rimborsare tali spese, se non è responsabile del ritardato pagamento.

## 4 Vendita di prodotti alimentari e agricoli

Per la vendita di prodotti alimentari e agricoli è stata introdotta una specifica disposizione in merito agli interessi di mora automatici, al fine di contrastare il ritardo nei pagamenti<sup>22</sup>.

La disposizione riguarda tutti i contratti di vendita che hanno per oggetto prodotti alimentari e agricoli e la cui consegna avviene nel territorio italiano<sup>23</sup>. Riguarda conseguentemente anche le importazioni e gli acquisti intracomunitari, mentre non riguarda le esportazioni.

Sono escluse dalla disciplina le seguenti transazioni:

- le vendite a privati ovvero consumatori finali<sup>24</sup>
- la consegna di prodotti agricoli da parte dei soci alle cooperative o alle organizzazioni di produttori<sup>25</sup>
- le vendite di prodotti ittici effettuate tra produttori ittici<sup>26</sup>
- le vendite tra imprenditori agricoli<sup>27</sup>
- vendite istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito<sup>28</sup>.

### 4.1 Decorrenza degli interessi moratori

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo della scadenza di pagamento legislativamente prevista, senza che sia necessaria la costituzione in mora o un sollecito di pagamento.

Il termine legale entro il quale devono essere effettuati i pagamenti per le cessioni di prodotti alimentari e agricoli è fissato inderogabilmente in<sup>29</sup>:

21 Art. 6 D.Lgs. nr. 231/02

22 Art. 62 DL nr. 1/2012

23 Art. 62, c. 1 DL nr. 1/2012

24 Art. 62, c. 1 DL nr. 1/2012

25 Art. 1, c. 3 Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nr. 199 del 19.10.2012, pubblicato sulla G.U. nr. 274 del 23.11.2012

26 Art. 1, c. 3 Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nr. 199 del 19.10.2012

27 Art. 36, c. 6-bis DL 179/2012

28 Art. 1, c. 4 Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nr. 199 del 19.10.2012

29 Art. 62, c. 3 DL nr. 1/2012

- 30 giorni per i prodotti deteriorabili;
- 60 per tutti gli altri prodotti.

Il termine di 30 o 60 giorni decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

La data di ricevimento della fattura può essere dimostrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta certificata (PEC). In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura (per es. perchè la fattura è stata inviata per posta), ai fini della determinazione del termine di pagamento vale la data di consegna dei prodotti<sup>30</sup>.

Se, per es., la fattura è stata ricevuta il 15.07.2016, deve essere pagata entro il 30.08.2016 (ovvero entro il 29.09.2016 nel caso di prodotti non deteriorabili).

Si considerano prodotti deteriorabili, tutti quelli che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni, ed in ogni caso il latte. Per i prodotti a base di carne si deve fare riferimento al contenuto di acqua "libera" (aW) ed al valore di acidità/basicità (pH)<sup>31</sup>.

## 4.2 Misura del saggio di interesse

Il tasso degli interessi automatici di mora viene adeguato ogni sei mesi ed è costituito da 2 parti<sup>32</sup>:

- una **parte variabile**, pari al saggio di interesse della Banca centrale europea (applicato alle operazioni di rifinanziamento), che viene stabilito il primo giorno di ogni semestre ed ha validità di sei mesi. Attualmente tale tasso è fissato nella misura del 0,00%<sup>33</sup>;
- una **maggiorazione fissa del 12%**<sup>34</sup>.

Il saggio degli interessi moratori automatici dal 1 luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 è pertanto pari al **12,00%** (0,00%+12%), per la cessione di prodotti alimentari e agricoli.

## 4.3 Esempio

Data di ricevimento della fattura	15.07.2016
Scadenza di 30 giorni	30.08.2016
Importo	€ 10.000,00
Pagamento del debito	20.09.2016
Giorni di ritardo	21
Saggio di interesse in percentuale	12
<b>Interessi moratori automatici</b>	<b>69,04 €</b> (10000 * 12 /100 /365 * 21)

## 4.4 Sanzioni

Per il mancato rispetto dei termini legali di pagamento sono previste sanzioni amministrative molto elevate. Il tardivo pagamento è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 500.000,00<sup>35</sup>.

L'ammontare delle sanzioni dipende dal volume d'affari dell'imprenditore, dalla sua recidività nel commettere tali infrazioni e dall'entità del ritardo.

30 Art. 5 Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nr. 199 del 19.10.2012

31 Art. 62, c. 4 DL n. 1/2012

32 Art. 62, c. 3 DL n. 1/2012 e art. 6 Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nr. 199 del 19.10.2012

33 Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 178 del 01.08.2016

34 Art. 62, c. 3 DL n. 1/2012, a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 51/2015

35 Art. 62, c. 7 DL n. 1/2012

## 5 Andamento del tasso degli interessi di mora dalla loro introduzione

Periodo		Tasso BCE	Interessi di mora		Comunicato del	Gazzetta Ufficiale Nr.
dal	al			prod. Alimentari e agricoli		
01.07.2016	31.12.2016	0,00%	8,00%	12,00%	01.08.2016	178
01.01.2016	30.06.2016	0,05%	8,05%	12,05%	25.01.2015	19
04.07.2015	31.12.2015	0,05%		12,05%	22.07.2015	168
01.07.2015	31.12.2015	0,05%	8,05%		22.07.2015	168
01.01.2015	03.07.2015	0,05%		10,05%	16.01.2015	12
01.01.2015	30.06.2015	0,05%	8,05%		16.01.2015	12
01.07.2014	31.12.2014	0,15%	8,15%	10,15%	21.07.2014	167
01.01.2014	30.06.2014	0,25%	8,25%	10,25%	03.03.2014	51
01.07.2013	31.12.2013	0,50%	8,50%	10,50%	17.07.2013	166
01.01.2013	30.06.2013	0,75%	8,75%	10,75%	17.01.2013	14
dal	al		7,00%	9,00%		Nr.
01.07.2012	31.12.2012	1,00%	8,00%	10,00%	13.07.2012	162
01.01.2012	30.06.2012	1,00%	8,00%	10,00%	27.01.2012	22
01.07.2011	31.12.2011	1,25%	8,25%	10,25%	18.07.2011	165
01.01.2011	30.06.2011	1,00%	8,00%	10,00%	08.02.2011	31
01.07.2010	31.12.2010	1,00%	8,00%	10,00%	18.02.2010	190
01.01.2010	30.06.2010	1,00%	8,00%	10,00%	18.02.2010	40
01.07.2009	31.12.2009	1,00%	8,00%	10,00%	28.08.2009	199
01.01.2009	30.06.2009	2,50%	9,50%	11,50%	02.02.2009	26
01.07.2008	31.12.2008	4,10%	11,10%	13,10%	21.07.2008	169
01.01.2008	30.06.2009	4,20%	11,20%	13,20%	11.02.2008	35
01.07.2007	31.12.2007	4,07%	11,07%	13,07%	30.07.2007	175
01.01.2007	30.06.2007	3,58%	10,58%	12,58%	05.02.2007	29
01.07.2006	31.12.2006	2,83%	9,83%	11,83%	10.07.2006	158
01.01.2006	30.06.2006	2,25%	9,25%	11,25%	13.01.2006	10
01.07.2005	31.12.2005	2,05%	9,05%	11,05%	28.07.2005	174
01.01.2005	30.06.2005	2,09%	9,09%	11,09%	08.01.2005	5
01.07.2004	31.12.2004	2,01%	9,01%	11,01%	09.07.2004	159
01.01.2004	30.06.2004	2,02%	9,02%	11,02%	15.01.2004	11
01.07.2003	31.12.2003	2,10%	9,10%	11,10%	12.07.2003	160
01.01.2003	30.06.2003	2,85%	9,85%	11,85%	10.02.2003	33
01.07.2002	31.12.2002	3,35%	10,35%	12,35%	10.02.2003	33

## 6 Contabilizzazione degli interessi

Le regole di seguito riportate, riferite alla contabilizzazione degli interessi moratori, devono essere osservate unicamente dalle imprese che non sono tenute al rispetto dei principi contabili internazionali<sup>36</sup>. Per tali imprese vale la disciplina dettata dal Codice Civile italiano e dai principi contabili nazionali<sup>37</sup>.

Tali regole non valgono per i professionisti e per gli enti pubblici.

<sup>36</sup> IAS/IFRS - International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards

<sup>37</sup> OIC - Principi contabili

Per il debitore è previsto, per il principio della prudenza<sup>38</sup> e della competenza<sup>39</sup>, l'obbligo di calcolare gli interessi moratori, includerli nell'anno di competenza e di contabilizzarli quale costo e quale debito.

Specularmente il creditore, per il principio della competenza, ha l'obbligo di calcolare gli interessi moratori a suo favore, includerli nell'anno di competenza, e di contabilizzarli quali componenti positivi di reddito e quali crediti. In bilancio, se il relativo credito per interessi fosse di dubbia esigibilità, per il principio della prudenza, va effettuato un apposito stanziamento nel fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero<sup>40</sup>.

## **7 Aspetti fiscali degli interessi moratori automatici**

### **7.1 Aspetti fiscali in materia di IVA**

Gli interessi moratori, in base alla Legge IVA<sup>41</sup> non concorrono a formare la base imponibile. Di conseguenza per essi non deve essere emessa fattura<sup>42</sup>. Laddove però venga emessa fattura per il loro recupero, questa è soggetta a imposta di bollo nella misura di € 2,00, se gli interessi moratori superano l'importo di € 77,47<sup>43</sup>.

### **7.2 Aspetti fiscali in materia di imposte sui redditi**

Gli interessi moratori, per il creditore, rappresentano dei componenti positivi di reddito, indipendentemente se imputati o meno a conto economico<sup>44</sup>.

#### **7.2.1 Imprese**

Il reddito di impresa è determinato secondo il principio di competenza<sup>45</sup>, ciò significa che tutti i ricavi di un esercizio sono soggetti alle imposte sui redditi dell'esercizio anche se non sono stati ancora incassati.

Tuttavia gli interessi moratori rappresentano una eccezione al suddetto principio, in quanto seguono per la tassazione il principio di cassa<sup>46</sup>.

In caso di avvenuta registrazione nell'esercizio degli interessi di mora attivi e passivi, che alla data di chiusura del bilancio non sono stati però ancora incassati o pagati, nelle dichiarazioni dei redditi degli anni di maturazione degli stessi ed in quella del relativo incasso/pagamento, devono essere apportate le relative scritture di variazione in aumento o in diminuzione.

Nel caso invece gli interessi moratori non siano stati inseriti in contabilità, è sufficiente la registrazione degli stessi nell'anno dell'incasso con relativa considerazione nella dichiarazione dei redditi.

Anche per i creditori con contabilità semplificata vale il principio di competenza, ed anche in tale fattispecie gli interessi moratori rappresentano una eccezione al principio generale. Ciò significa che devono essere in ogni caso determinati e tassati sulla base del principio di cassa<sup>47</sup>.

Nelle società di capitali dal 2008 si deve tener conto degli interessi moratori passivi dovuti nel

38 Art. 2423-bis comma 1 n. 2 e 4 codice civile

39 Art. 2423-bis comma 1 n. 3 codice civile

40 OIC 15 D.IX. Tale principio, a seguito della riforma del 2005 (Passaggio dal PC 15 al OIC 15) è stato considerevolmente modificato in tale punto. Il precedente principio contabile PC 15 del gennaio 1996 consentiva (PC 15 D.IX) di rinunciare alla registrazione di tali crediti, laddove di dubbia esigibilità.

41 Art. 15, comma 1, Punto 1), DPR 633/72

42 Art. 21, comma 1, DPR 633/72

43 Art. 13 Tariffa DPR 642/1972

44 Art. 109, comma 3, DPR 917/986

45 Art. 56 e 83 DPR 917/86

46 Art. 109, comma 7, DPR. 917/86

47 Art. 66, comma 3, DPR 917/86

calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi<sup>48</sup>.

### 7.2.2 Liberi professionisti

Per i professionisti, in merito agli interessi moratori, non è prevista alcuna variazione in aumento o in diminuzione per la determinazione del reddito tassabile, in quanto questi determinano il loro reddito secondo il principio di cassa<sup>49</sup>.


Si fa presente che in caso di pagamento degli interessi di mora da parte del debitore, questi sono soggetti a ritenuta nella misura del 20%<sup>50</sup>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



48 Art. 96 DPR 917/86 modificato dall'art. 1, comma 33, lettera i, Legge 244/2007

49 Art. 54 DPR 917/86

50 Art. 25 DPR 600/73